



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

**INFORMATIVA PERIODICA**

# **Economia degli Enti Locali**

9 Novembre 2020

## **Indice**

Premessa	2
Attività	3
Comunicati stampa	9
Documenti	10
Progetti	12

## Premessa

Cara Collega e caro Collega,

anche in questo numero dell'Informativa periodica, portiamo alla tua attenzione le attività del Consiglio nazionale nell'Area "Economia degli Enti locali".

Un importante obiettivo è stato raggiunto con la pubblicazione del documento "La revisione negli enti locali, Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi" che propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali pratici e operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Segnaliamo inoltre le raccomandazioni fornite agli operatori del mondo delle società a partecipazione pubblica (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) per un'applicazione ragionata, nel contesto dell'epidemia Covid-19, degli obblighi in materia di crisi di impresa, imposti per le società a controllo pubblico dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, la cui efficacia non è stata sospesa dalla legislazione emergenziale.

Come di consueto, vengono fornite, con richiamo nelle specifiche sezioni e con collegamento ipertestuale, tutte le comunicazioni inerenti alle attività svolte e in corso, le prossime iniziative istituzionali e i documenti e i contributi pubblicati.

L'informativa, come sottolineiamo sempre, è il veicolo per coinvolgere tutti i colleghi su quanto è stato fatto e quanto stiamo sviluppando; rinnoviamo quindi l'invito a volerci inviare, per il tramite dell'Ordine territoriale di iscrizione, consigli e suggerimenti per migliorare questa iniziativa e per renderla sempre più rispondente alle esigenze della nostra Professione.

Buona lettura.

**Davide Di Russo e Remigio Ernesto Maria Sequi**

*Consiglieri Nazionali con delega all'area Economia degli Enti locali*



## Attività

### PROPOSTE NORMATIVE

#### RIFORMA TUEL

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha avviato un confronto con il Ministero dell'Interno per la presentazione di proposte di riordino della disciplina del Testo Unico degli Enti locali - d.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

L'intervento, che interessa prevalentemente il Titolo VII (in particolare gli artt. 234-239), mira ad assicurare la chiarezza della disciplina e la semplificazione normativa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferire un assetto più organico alle regole che disciplinano la funzione di revisione economico-finanziaria e il funzionamento dell'organo di revisione;
- b) definire in maniera più puntuale i meccanismi che garantiscono l'indipendenza e la professionalità del revisore;
- c) prevedere che il professionista alla prima esperienza da revisore svolga il primo incarico come membro di un organo collegiale, nell'ambito del quale possa quindi essere affiancato da revisori di maggiore esperienza, così che venga favorito un periodo di sostanziale apprendistato revisionale e un percorso di graduale crescita professionale, anche a tutela dell'ente;

- d) ampliare il numero di enti (in base alla soglia demografica) per i quali l'organo di controllo deve avere forma collegiale, a maggior garanzia di controllo;
- e) stabilire che il divieto di più di due incarichi nello stesso ente operi unicamente rispetto all'ipotesi di terzo incarico consecutivo, in modo da contemperare il principio di rotazione con l'esigenza di evitare al revisore, dopo appena due incarichi, una irragionevole preclusione perpetua;
- f) definire il perimetro di azione del revisore rimodulando il contenuto dei pareri da rilasciare ai sensi dell'art. 239, in relazione alla tipologia di atti, a seconda questi abbiano o meno un diretto riflesso sulle previsioni di bilancio.

Si indicano, di seguito, le proposte elaborate.

#### *Art. 234 TUEL - Organo di revisione economico-finanziario*

La nuova formulazione della norma dovrebbe integrare le proposte contenute nella bozza del nuovo regolamento del Ministero dell'Interno recante modifiche al decreto del 15 febbraio 2012 n. 23 concernente l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, con l'obiettivo di favorire un percorso di crescita che consenta al professionista alla prima esperienza come Revisore di accedere in prima battuta a un organo collegiale, nell'ambito del



## ATTIVITÀ

quale possa essere affiancato da revisori di maggiore esperienza, in modo da favorire un periodo di sostanziale apprendistato revisionale.

Si prevede, inoltre, di abbassare a 5.000 abitanti la soglia demografica degli enti oltre la quale l'organo di revisione deve essere composto da tre membri.

**EMENDAMENTO**

*Dopo il comma X aggiungere il seguente:*

*X-bis. All'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole “, di cui due tra i soggetti indicati all'articolo 3, comma 4 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n.23 e uno tra i soggetti indicati all'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23”;*
- b) al comma 3 sostituire le parole “di cui al comma 2” con le seguenti: “indicati all'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n. 23.”*
- c) al comma 3 sostituire le parole “15.000” con “5.000”.*

**Art. 235 TUEL - Durata dell'incarico e cause di cessazione**

La modifica intende attenuare il divieto di assumere nuovi incarichi presso l'ente nel quale si è già ricoperto per due volte il ruolo di revisore.

Pur condividendo lo spirito della norma, volto a favorire il ricambio dei soggetti chiamati ad assumere un ruolo particolarmente delicato come quello dell'attività di verifica e vigilanza

della gestione economico finanziaria, la definitiva non rieleggibilità del revisore non ha più ragion d'essere, considerato che il sistema attuale, imperniato sul metodo estrattivo, è già di per sé tale da ridurre estremamente la probabilità di rielezione. Del resto, già il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n.05324/2009 del 26/10/2009, ha affermato che l'esclusione di una nuova elezione non consecutiva si traduce “in un irrazionale ed ingiustificato divieto di elezione a vita per chi, come nella specie, ha ricoperto l'incarico in un ente per due trienni nell'arco della propria attività professionale”.

Appare quindi auspicabile modulare il divieto in modo che questo operi nel senso di impedire l'assunzione di un terzo incarico immediatamente successivo a due consecutivamente ricoperti.

**EMENDAMENTO**

*Dopo il comma X aggiungere il seguente:*

*X-bis.*

*All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dopo la parola “incarico” aggiungere la seguente “consecutivamente”.*

**Art. 239 TUEL - Funzioni dell'organo di revisione**

L'articolo 239, comma 1-bis, del TUEL impone al revisore di esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 del TUEL, delle variazioni rispetto all'anno precedente,



## ATTIVITÀ

dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile su tutte e sette le tipologie di atti fondamentali indicate nel comma 1, ivi inclusi i regolamenti di contabilità, economato e di applicazione dei tributi, in relazione ai quali risulta incongruo disporre la formulazione di pareri seguendo lo schema fornito dall'attuale comma 1-bis dell'art. 239 del TUEL.

La proposta è volta a far sì che il contenuto dei pareri del revisore sia declinato in ragione della tipologia degli atti a seconda che questi presentino o meno un diretto riflesso sulle previsioni di bilancio.

Per l'effetto, solo per gli atti di cui al n. 2 della lettera b) del comma 1 verrebbe conservata la previsione per cui il revisore è chiamato ad esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; mentre per gli altri atti il giudizio del revisore dovrebbe riguardare gli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell'ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza.

**EMENDAMENTO**

*X-bis.*

*All'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:*

*sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

*“1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b), n.2 del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.”;*

*dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:*

*“1-ter. Negli altri pareri è espresso un giudizio degli effetti del provvedimento proposto sugli equilibri finanziari, economici e patrimoniali anche prospettici dell'ente, sul rispetto dei vincoli di legge e, quanto ai regolamenti, sul rispetto dei principi di adeguatezza, semplificazione e trasparenza”;*

*“1-quater. I pareri di cui al comma 1 lettera b) sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto a adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.”*

**Ulteriore proposta**

Sempre nell'ottica di tutelare l'indipendenza del collegio di revisione, si propone l'abrogazione dell'articolo 16, comma 25-bis del d.l. n. 138/2011, come introdotto dall'articolo 57-ter del d.l. 124/2019, che assegna al consiglio dell'ente locale il potere di nominare il presidente del collegio tra i soggetti inseriti nella fascia 3. Il ritorno alla disciplina previgente risulta infatti più aderente alla *ratio* della riforma del 2011, tesa a escludere l'ingerenza della politica (cioè del



## ATTIVITÀ

controllato) sulle dinamiche dell'organo di revisione (cioè del controllore).

## FORMAZIONE ELENCO NAZIONALE ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

In data 6 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che ha modificato il decreto istitutivo dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. I soggetti iscritti nell'Elenco nazionale devono assolvere agli obblighi formativi (40 crediti in un triennio) presso istituzioni pubbliche o private accreditate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

In particolare, la SNA può "stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari".

Il requisito formativo è di 40 crediti, da acquisire nel triennio precedente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco.

## PARTECIPAZIONE A ORGANISMI ESTERNI

### ARCONET

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, e di aggiornare gli allegati al titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.

Si rimanda al [sito istituzionale della Commissione](#) per l'aggiornamento sulle tematiche attualmente in discussione e per la consultazione della documentazione proposta dalla Commissione.

### OSSERVATORIO DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Consiglio nazionale partecipa ai lavori dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti locali del Ministero dell'Interno. L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione Arconet, la corretta e uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli Enti locali, attraverso l'espressione di pareri, indirizzi e orientamenti, e la verifica periodica sugli effetti prodotti dall'applicazione dei nuovi principi contabili sull'equilibrio economico-gestionale degli Enti locali interessati, il monitoraggio periodico sulla situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche mediante i dati forniti dalla Direzione Centrale Finanza Locale e l'elaborazione di proposte di modifiche normative alla legislazione vigente in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.



## ATTIVITÀ

Si rimanda al [sito istituzionale dell'Osservatorio](#) per l'aggiornamento sulle tematiche attualmente in discussione e per la consultazione dei documenti proposti dall'Osservatorio.

**TAVOLI TECNICI****CORTE DEI CONTI**

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "[Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19](#)".

Il documento intende rappresentare un raccordo tra le tradizionali linee guida emanate o emanande dalla Sezione delle Autonomie e l'attività che, nell'attuale periodo emergenziale, svolgono e svolgeranno gli organi e le strutture di controllo interno degli enti territoriali e sanitari, a sostegno delle rispettive amministrazioni, per una utile risposta all'impatto che l'epidemia da Covid-19 sta generando sulle diverse organizzazioni.

**FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

Il Consiglio nazionale per l'anno 2020 mette a disposizione gratuitamente il corso di formazione a distanza "Revisione degli Enti locali 2019", classificato nell'area C.7bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali", realizzato nell'anno 2019 dal Ministero degli Interni ([informativa 41/2020](#)). Il corso, già accreditato dal Consiglio nazionale e condiviso dal Ministero dell'Interno ai fini della formazione utile ai colleghi interessati a far parte dell'Elenco dei revisori degli enti

locali, è articolato in 13 moduli, ciascuno dei quali, di circa un'ora, è fruibile dagli iscritti nell'albo e nel registro dei revisori legali.

La fruizione di ogni modulo dà diritto a 1 credito formativo professionale in materia C.7bis. Il corso è fruibile fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020, accedendo alla sezione "eLearning CNDCEC" sulla piattaforma [www.concerto.it](http://www.concerto.it).

Il Consiglio nazionale ha inoltre accreditato ([informativa 124/2020](#)) il corso di formazione a distanza "Revisione degli Enti locali 2020", classificato nell'area C.7bis dell'elenco materie "Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali", erogato tramite la piattaforma del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

Il corso è articolato in dodici moduli di circa 1 ora, ciascuno dei quali consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 credito formativo professionale in materia C.7bis. Il corso potrà essere seguito dai soli revisori iscritti nell'Elenco dei revisori degli enti locali 2020 fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020.

Coloro che vorranno fruire dei moduli formativi dovranno accedere alla piattaforma <https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php> con le credenziali indicate nel comunicato pubblicato il 28 ottobre 2020 sul sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento Centrale per la Finanza Locale.

**Dati dei crediti formativi erogati**

Nella tabella seguente sono riepilogati i dati di fruizione delle attività formative erogate a



## ATTIVITÀ

distanza tramite la piattaforma, con evidenza dei crediti erogati entro il 30 novembre, termine annuale di scadenza della formazione prevista dal Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 n. 23 (G.U. 20 marzo 2012, n. 67).

DATA SCADENZA FORMAZIONE	CREDITI EROGATI
30.11.2015	48.384*
30.11.2016	67.882*
30.11.2017	64.917*
30.11.2018	60.980*
30.11.2019	28.820

\* Il dato comprende i crediti formativi conseguiti attraverso il corso e-learning erogato dal Ministero dell'Interno e condiviso dal Cndcec.





## Comunicati stampa

<b>15 luglio 2019</b>	<a href="#"><u>COMPENSO SINDACI, DAL MEF RIDUZIONE NELLE PARTECIPATE PUBBLICHE</u></a>
<b>18 novembre 2019</b>	<a href="#"><u>ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022</u></a>
<b>05 febbraio 2020</b>	<a href="#"><u>ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022 AGGIORNATO CON LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO</u></a>
<b>17 marzo 2020</b>	<a href="#"><u>PUBBLICAZIONE DELLO SCHEMA DI RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI AL RENDICONTO 2019</u></a>
<b>16 giugno 2020</b>	<a href="#"><u>REVISIONE ENTI LOCALI, IN CONSULTAZIONE IL DOCUMENTO DEI COMMERCIALISTI</u></a>
<b>17 luglio 2020</b>	<a href="#"><u>COMMERCIALISTI, PUBBLICATE LE RACCOMANDAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI PRE-ALLERTA DEL TUSP ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-19</u></a>
<b>3 novembre 2020</b>	<a href="#"><u>ENTI LOCALI, PUBBLICATO LO SCHEMA DI RELAZIONE AL CONSOLIDATO 2019</u></a>



## Documenti

### DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE

#### La revisione negli enti locali, Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi

Nella sezione del sito del Consiglio nazionale “I documenti, gli studi e le ricerche - Documenti commissioni di studio e Gruppi di lavoro - Economia degli enti locali” - sono disponibili i documenti “La revisione negli enti locali – Quaderno I e Quaderno II”.

Il documento, strutturato in due quaderni (Quaderno I - Approccio metodologico e Quaderno II - Strumenti operativi) con i relativi allegati, propone un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mette a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione, al fine di ridurre la probabilità di errore e contenere il rischio di responsabilità.

Il Quaderno I approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento. Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto.

Entrambi i Quaderni sono arricchiti da una serie di allegati che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (verbali, check

list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative.

#### DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

[La revisione negli enti locali, Quaderno I e Quaderno II](#)  
(luglio 2020)

Si tratta di suggerimenti e strumenti che – pur elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo – non hanno portata deontologica: il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell’Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall’esperienza.

#### L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19

Nella specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale nazionale “I documenti, gli studi e le ricerche - Documenti commissioni di studio e Gruppi di lavoro - Economia degli enti locali” è disponibile il documento “L’applicazione ragionata della disciplina della pre-allerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19”. Alla redazione hanno collaborato esperti in materia di società partecipate e crisi di impresa, oltre a rappresentanti della magistratura, Cerved e Abi.

Il documento muove dalla constatazione che la legislazione relativa alla gestione dell’emergenza Covid-19 non ha sospeso la parte speciale della disciplina della crisi di impresa dettata, per le società a controllo



## DOCUMENTI

pubblico, dagli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 175/2016, pur essendo questa integrata, per *ratio* ispiratrice, al sistema di allerta predisposto dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la cui entrata in vigore è invece stata differita dal Decreto Liquidità. In tale ottica è sorta la necessità di un'applicazione ragionata delle disposizioni in questione, dettata dall'assoluta eccezionalità del contesto emergenziale.

Il Consiglio Nazionale fornisce quindi alcune raccomandazioni agli operatori (organi amministrativi e di controllo, nonché soci pubblici) affinché sia privilegiata una gestione conservativa dell'impresa societaria, con il suggerimento di soprassedere, sempreché non si tratti di impresa già in difficoltà prima dell'emergenza Covid-19, dall'adottare – pur a fronte dell'emersione di indicatori di crisi aziendale – misure e provvedimenti altrimenti imposti – in un contesto di normalità – ai sensi dell'art. 14 del TUSP.

Il documento ha un importante rilievo pratico, in quanto suggerisce, in chiusura, un *iter* argomentativo a sostegno di tale condotta prudentiale, rassicurando sul fatto che simile scelta operativa dovrebbe risultare immune dalla denuncia per gravi irregolarità ex art. 2409 cod. civ., e che non possa comunque configurare, più in generale, titolo di responsabilità a carico degli organi societari e del socio pubblico.

### Pareri e relazioni dell'Organo di revisione

Nella specifica sezione del sito del Consiglio Nazionale "I documenti, gli studi e le ricerche – Documenti commissioni di studio e Gruppi di

#### DOCUMENTI PUBBLICATI DA CNDCEC E FNC

##### [L'applicazione ragionata della disciplina della preallerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19](#)

(luglio 2020)

lavoro - Economia degli enti locali" sono disponibili:

- [schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e documenti allegati;](#)
- [schema di relazione al rendiconto della gestione 2019 e documenti allegati;](#)
- [bozza di relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato.](#)

Si tratta di testi in formato word che costituiscono la traccia per la formazione del parere; documenti che, si rammenta, devono essere redatti dall'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con i soggetti destinatari.

Per maggiore fruibilità e per rendere più semplice la compilazione degli schemi sono state messe a disposizione, anche separatamente, le tabelle Excel incluse nei documenti oltre a check-list quali utili supporti per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli su alcune aree specifiche della relazione.



## Progetti

### COMMISSIONI

#### Revisione dei principi di vigilanza e controllo

La Commissione è stata costituita per l'aggiornamento dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli Enti locali, pubblicati nel mese di febbraio 2019 ed è attualmente coinvolta, quale commissione permanente, al tavolo tecnico istituito dalla Corte dei conti per i lavori sullo schema di relazione al rendiconto della gestione e del parere al bilancio di previsione, al fine del relativo aggiornamento annuale in relazione alle novità normative, alle linee guida e agli schemi dei questionari elaborati dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

### GRUPPI DI LAVORO

#### L'attività di revisione negli Enti locali

Il gruppo di lavoro è attivo nell'aggiornamento dei documenti alla luce delle relative novità normative e nell'implementazione della documentazione a supporto dell'attività del revisore.

Il gruppo di lavoro ha elaborato il documento "La revisione negli enti locali – Quaderno I e Quaderno II" (cfr. sezione Documenti).

#### Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione

Il gruppo di lavoro monitora costantemente l'evoluzione normativa al fine di fornire

tempestivamente ai colleghi aggiornamenti sull'applicazione delle specifiche disposizioni nell'attuale contesto emergenziale.

Il gruppo di lavoro ha predisposto il format della relazione sul governo societario e del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, TUSP), oltre alle raccomandazioni per l'applicazione ragionata della disciplina della preallerta nelle società a controllo pubblico ai tempi del Covid-19 (cfr. sezione Documenti).

#### Regioni

Il gruppo di lavoro è stato costituito per analizzare le Leggi Regionali recanti le disposizioni relative all'organo di controllo e vigilanza (nomina, composizione, durata, compensi, etc.), per definire un *format* di legge regionale uniforme per tutte le Regioni e per elaborare le linee guida dell'attività di vigilanza e controllo dell'organo di revisione regionale.

Il gruppo ha definito una bozza di proposta di legge regionale che è attualmente in fase di analisi e valutazione presso le sedi competenti.

Il gruppo ha inoltre l'obiettivo di elaborare e fornire ai colleghi la documentazione utile (check list, carte di lavoro, verbali, etc) da adottare nella fase operativa di esecuzione dell'incarico di revisione finalizzata ad appurare il rispetto della legge, dello statuto, dei regolamenti e dei principi contabili, nonché a esaminare le procedure relative al sistema contabile-amministrativo e le tecniche di controllo previste da tali procedure.



### Hanno collaborato a questo numero

**Anna De Toni**

*Ricercatrice area Enti pubblici Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Antonio Miele**

*Membro dello staff di Presidenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili*

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: [INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT](mailto:INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT)

